

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 494)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

Riduzione a metà dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni

ONOREVOLI SENATORI. — Nel primo quadriennio del periodo transitorio previsto dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea si reputa opportuno ridurre a metà l'onere della imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni che saranno emesse — dopo l'entrata in vigore dell'articolo unico dell'annesso disegno di legge — dalle società per azioni e in accomandita per azioni.

Gli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile di categoria A, applicata finora con l'aliquota del 22 per cento, elevata dal 1° luglio 1959 al 23 per cento.

Già in passato si è riconosciuta, in talune occasioni, l'opportunità di far luogo alla temporanea concessione di agevolazioni fiscali in favore dei titoli obbligazionari emessi da so-

cietà per azioni ed in accomandita per azioni; si citano, in proposito, l'articolo 10 del regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, e l'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1332.

Concorrono, all'attualità, adeguate circostanze che possono giustificare l'adozione di misure agevolative temporanee delle obbligazioni, prima tra di esse, la convenienza per la economia del Paese di favorire una politica di investimenti da parte delle imprese, con un costo quanto più possibile ridotto anche sotto il rispetto fiscale; in conseguenza, viene proposta la riduzione a metà dell'imposta di ricchezza mobile.

Per effetto del proposto provvedimento, il costo fiscale dei prestiti obbligazionari viene a ridursi, rispetto al costo attuale, in misura prossima al 40 per cento.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni ed in accomandita per azioni dopo l'entrata in vigore della presente legge e durante il primo quadriennio del periodo transitorio previsto dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, approvato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, ed effettivamente circolanti, sono assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, con l'aliquota ridotta a metà.